

Codice DB1605

D.D. 11 maggio 2012, n. 196

**R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza di rinnovo della Concessione mineraria denominata "Bocciolo" in Comune di Boca (NO), presentata dalla Società Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE). Codice: C14N.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

1. Alla Società Mineraria di Boca s.r.l., con sede legale in Via Macina 2 Salvaterra di Casalgrande (RE), (omissis) è accordato il rinnovo della Concessione Mineraria denominata "Bocciolo", per argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, caolino ed associati per il completamento della 2<sup>a</sup> fase del progetto approvato con D.G.R. n. 3-4995 del 28 dicembre 2006. A tal fine la concessione è rinnovata per 5 anni a decorrere dalla data della presente determinazione.

2. L'area della Concessione è pari a 30,2 ettari, così come riportato nel verbale di delimitazione allegato alla determinazione dirigenziale n. 113 del 17 aprile 2007 nelle premesse citata.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in euro 1253,95 (Euro milleduecentocinquattrè/95), pari a euro 40,45 (Euro quaranta/45) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2012 (Accertamento n. 30/2012) mediante versamento sul (omissis) intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Bocciolo, Comune di Boca (NO)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 "tariffe del diritto di escavazione" pari a euro 0,54 (euro zero/54) al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvato con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007;

c) i sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento;

d) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3-4995 del 28 dicembre 2006;

e) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

f) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;

g) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

h) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

i) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di €14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

j) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

4. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione succitata, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

5. Per il riempimento dello scavo risultante dai lavori di coltivazione della miniera il titolare della concessione potrà utilizzare i rifiuti di estrazione o terre e rocce da scavo secondo le modalità definite dalle Linee Guida regionali sulle terre e rocce da scavo approvate con D.G.R. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010.

6. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

7. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

8. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione mineraria.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto